arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000266.10-03-2023.h.10:58

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Spett.le Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione Strategica
SEDE

Oggetto: S946. Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato: "Progetto di Sistemazione idraulica del Rio Fegino III Lotto. Codice Moge 12367. Verifica completezza e adeguatezza documentale ex art. 19 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006.

Con riferimento alla nota di Regione Liguria assunta a prot. Arpal n. 6526 del 08/03/2023 relativa al procedimento in oggetto, analizzati i documenti presentati ed in particolare la Relazione di Assoggettamento alla verifica di screening (Doc. PD-Doc. 10 del 06/02/2023), si rappresenta quanto segue.

Il progetto indagato riguarda la sistemazione idraulica del Rio Fegino nel tratto di lunghezza di 535 m tra la sezione Sez19 (a monte in corrispondenza primo tornante Via Borzoli in prossimità dell'innesto con Salita alla Chiesa di Fegino) e la sezione 0.30 (a valle in prossimità ponte IPLOM) mediante l'abbassamento del fondo dell'alveo e la regolarizzazione delle larghezze.

Il progetto prevede la demolizione di murature di manufatti in cemento armato, dei muri d'argine e di sovrastrutture stradali con la produzione di materiali da costruzione e demolizione per un totale di 3.240 m^3.

In merito alla gestione di tali materiali originati dalle demolizioni ed in riferimento a quanto riportato al capitolo 8.1 della Relazione di assoggettamento si chiarisce quanto segue:

- I materiali da demolizione, incluse la parte di materiale di risulta in pietrame, non possono né essere riutilizzati in sito e né essere gestiti come sottoprodotti ma devono essere gestiti come **rifiuti speciali** ed inviati ad un impianto di recupero autorizzato dove potranno essere svolte le operazioni di selezione e vagliatura per eventualmente produrre aggregati recuperati ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
- Anche il ferro di armatura dovrà essere gestito come rifiuto speciale ed inviato ad impianti di recupero autorizzati.
- Tali rifiuti potranno essere depositati in depositi temporanei posizionati all'interno dell'area di cantiere ai sensi dell'art. 185bis del D. Lgs 152/06 e s.m.i.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Inoltre per la realizzazione del progetto sarà necessario eseguire scavi di sbancamento, a sezione ristretta e a sezione obbligata con una produzione totale stimata di 17.500 m^3 di terre e rocce da scavo.

In merito alla gestione del materiale da scavo, al capitolo 8.3 della relazione di verifica di screening viene riportato che una parte del materiale sarà reimpiegata direttamente all'interno del cantiere, una parte sarà inviata fuori sito in qualità di sottoprodotti per reinterri e riempimenti ed infine una parte sarà gestita come rifiuto. Per nessuna delle tipologie di gestione vengono specificate le quantità.

Relativamente alla possibilità di riutilizzare in cantiere una parte delle terre e rocce prodotte dagli scavi per la sistemazione di alcune aree lungo l'alveo si precisa che nel caso di **riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo,** queste ultime sono escluse dalla disciplina dei rifiuti come previsto dall'art. 185 comma 1 lettera c) del D. Lgs 152/06 e dall'art 24 del DPR 120/2017 a condizione, appunto, che il materiale sia "non contaminato" e riutilizzato "allo stato naturale" cioè non potranno essere effettuate sulle terre e rocce da scavo le attività di normale pratica industriale (neanche la frantumazione).

La fattibilità del riutilizzo dei terreni è subordinato alla verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica o ai valori di fondo naturale.

In merito si sottolinea che se l'opera sarà sottoposta a VIA la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185 c. 1 lettera c) del D. Lgs 152/06 deve essere effettuata in via preliminare in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA) attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" che dovrà contenere tutte le informazioni previste dall'art. 24 comma 3 del DPR 120/17.

Nel caso invece di **riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti** in siti di destinazione esterni al cantiere dopo aver appurato il rispetto delle qualità ambientali, si dovranno attuare le procedure previste dal DPR 120/2017 che ha abrogato le precedenti disposizioni in materia tra cui l'art. 186 del D. Lgs 152/06 (che è stato erroneamente indicato nella relazione di screening) ed in particolare:

- Se l'opera da cui originano le terre e rocce da scavo da gestire come sottoprodotti **sarà soggetto a V.I.A.** è necessario che venga predisposto un Piano di Utilizzo come previsto dagli Articoli da 9 a 18 del DPR 120/2017.

- Se l'opera **non sarà sottoposta a VIA** è necessario che il produttore delle stesse presenti una Dichiarazione di Utilizzo di cui all'Art 21 del DPR 120/2017da inviarsi, 15 giorni prima dello scavo, ad ARPAL e al Comune territorialmente competente.

Visto quanto sopra, in assenza di una valutazione delle caratteristiche qualitative delle terre e rocce scavate, non è possibile valutare la possibilità di un riutilizzo delle stesse sia all'interno del cantiere e sia in siti esterni in qualità di sottoprodotti.

Si ritiene opportuno che la documentazione fornita venga revisionata alla luce delle inesattezze riscontrate e che venga integrata con le seguenti informazioni:

- se gli scavi interessano anche l'area del Deposito IPLOM Fegino, come risulterebbe dalla Fig.1 della Relazione di assoggettabilità verifica screening. Si evidenzia che tale area è sottoposta ad un procedimento di bonifica ai sensi del D.lgs 152/06;
- indicazioni su come si intende effettuare la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo al fine di individuare la gestione più coerente con quanto previsto dall'art. 179 del d.lgs 152/05 e ss.mm.ii.

Nel caso il progetto non venga assoggettato a VIA, si rappresenta che sarà necessario che il proponente:

- realizzi un'indagine di caratterizzazione ambientale delle aree di scavo in fase progettuale sulla base delle modalità di campionamento e di analisi di cui sopra. Alla luce delle risultanze analitiche dovranno essere definite le varie ipotesi di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte dall'opera, in coerenza con quanto previsto dall'art. 179 del TUA.
- rediga una relazione sulla "gestione delle materie" che includa le tipologie di rifiuti prodotti, la loro quantificazione e la loro gestione, il quantitativo delle terre e rocce che si prevede di riutilizzare in sito ed il quantitativo del materiale di scavo gestito come sottoprodotto, con indicazione anche delle aree adibite a deposito temporaneo e di eventuali depositi intermedi di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto. Questi ultimi depositi potranno essere collocati anche fuori cantiere.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti ritenuti necessari e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile del Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani

D.ssa Serena Clara Recagno
Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Estensori: Antola/Stangotto

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001